SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1234)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1978

Riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie

ONOREVOLI SENATORI. — Nello scorso anno il Governo, al termine di un confronto con le parti sociali, ritenne indispensabile adottare, come strumento congiunturale, un provvedimento legislativo d'urgenza diretto a concedere dal 1° febbraio 1977 apprezzabili agevolazioni alle imprese industriali ed artigiane.

Detto provvedimento (decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15) rese possibile, infatti, una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali ottenuta mediante la concessione, per ogni dipendente, di un credito sui contributi assicurativi di lire 14.000 mensili, pari a 4 punti dell'indennità di contingenza, per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978, elevato a 24.500 lire mensili, corrispondente a 7 punti di detta indennità, con decorrenza dal 1° maggio 1977.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

In sede di conversione in legge del provvedimento (legge 7 aprile 1977, n. 102) — la cui natura congiunturale era desumibile dal proposito espresso nell'articolo 1 di condizionarne la durata alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali, e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1978 — l'indicazione delle imprese destinatarie dell'intervento venne mutata in « imprese manufatturiere ed estrattive ».

Con legge 8 agosto 1977, n. 573, furono ammesse alle agevolazioni anche le imprese commerciali, considerate esportatrici abituali, le imprese alberghiere e i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

All'approssimarsi del termine di scadenza del provvedimento (31 gennaio 1978), che ha richiesto all'erario un impegno finanziario complessivo di oltre 1.400 miliardi, non essendo stato possibile definire la revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali, nè altre misure di contenimento del costo del lavoro, si sono dovute disporre due proroghe: la prima, fino al 31 marzo, e la seconda, fino al 31 maggio del 1978.

Tali proroghe hanno comportato per lo Stato un'ulteriore spesa di oltre 550 miliardi di lire.

Con il presente disegno di legge e in relazione agli impegni programmatici del Governo, in ordine alla progressiva ristrutturazione del costo del lavoro, nel quadro di una politica di ripresa produttiva e di allineamento con quello degli altri Paesi europei, mentre vengono prorogate di un mese, e cioè fino al 30 giugno 1977, le agevolazioni concesse nello scorso anno nella forma di credito sui contributi assicurativi, a far tempo dal 1° luglio è prevista una modifica di carattere strutturale del costo del lavoro mediante la riduzione di oneri contributivi « impropri » e precisamente di quelli riguardanti i contributi dovuti agli enti pubblici di malattia.

L'area dei soggetti interessati al provvedimento coincide con quella che ha fruito delle agevolazioni per effetto del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15. Si tratta cioè delle aziende del settore manufatturiero ed estrattivo, nonchè di quelle contemplate dall'articolo 1 della citata legge 8 agosto 1977, n. 573.

Le riduzioni previste nel disegno di legge potranno riguardare i seguenti contributi dovuti agli enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie:

— assistenza di malattia ai lavoratori;
— assistenza di malattia ai pensionati;
— tutela lavoratrici madri;
— solidarietà ai lavoratori agricoli;
— contributo ex GESCAL.

La proroga di un mese delle attuali agevolazioni è apparsa necessaria per esigenze tecniche connesse al sistema delle denuncie trimestrali, da parte dei datori di lavoro, delle retribuzioni sulle quali gravano i contributi dovuti agli enti interessati: contributi sui quali deve essere effettuato il conguaglio dello sgravio riconosciuto ai datori di lavoro.

A partire dal 1° luglio 1978 il sistema di agevolazioni è però modificato nel senso che, in luogo del credito contributivo in misura fissa per ogni lavoratore, viene riconosciuto alle aziende uno sgravio pari al 5 per cento (elevato al 12,50 per cento per le lavoratrici) delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Viene in ogni caso assicurata alle aziende una riduzione contributiva minima, pari a 24.500 lire mensili per ogni addetto, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 573.

La maggiorazione dello sgravio in favore del personale femminile trova la sua ragion d'essere nell'avvertita necessità di operare un'inversione di tendenza alla diminuzione dell'occupazione femminile, fenomeno che assume particolare rilevanza nella delicata fase congiunturale che il Paese attraversa.

In relazione all'andamento della dinamica salariale, le aliquote saranno periodicamente adeguate, a partire dal 1° gennaio 1979, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, al fine di contenere l'one-

re complessivo annuo nei limiti dell'autorizzazione di spesa fissata con la legge di bilancio.

Gli sgravi previsti dal presente provvedimento comportano un incisivo alleggerimento degli oneri aziendali. Basti rilevare che si realizza per il datore di lavoro una riduzione delle contribuzioni dovute agli enti di malattia valutabile intorno al 50 per cento, mentre per le lavoratrici tale riduzione può operare fino al totale assorbimento dei contributi dovuti agli enti in parola.

Il provvedimento proroga altresì il contributo, a carico dello Stato, a suo tempo concesso alle imprese della pesca per i marittimi addetti a tale attività entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti.

Le agevolazioni previste nel presente provvedimento per il corrente esercizio richiedono un impegno finanziario aggiuntivo dello Stato determinato in 1.250 miliardi di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 gennaio 1978 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, già prorogato al 31 maggio 1978, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1978.

Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonchè alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978, una riduzione contributiva commisurata al 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Per il personale femminile tale riduzione è elevata al 12,50 per cento delle retribuzioni. In ogni caso, la riduzione contributiva non può essere inferiore a 24.500 lire mensili per ogni addetto

con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, numero 573.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi nel limite delle somme dovute per contributi agli enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione all'andamento della dinamica salariale, le aliquote di cui al primo comma sono periodicamente adeguate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ferma restando l'autorizzazione di spesa fissata con legge di bilancio.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al secondo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.